

**TERNA – CONSULTAZIONE CODICE DI RETE**

***Allegato A.62 - CONTRATTO TIPO PER LA REGOLAZIONE DEL  
SERVIZIO DI INTERROMPIBILITÀ ISTANTANEA***

**Osservazioni di Elettricità Futura**

**28 novembre 2016**

Terna ha pubblicato – per la consultazione dei soggetti interessati - in vista delle procedure di assegnazione del servizio di interrompibilità istantanea relative al triennio 2018-2020, la versione aggiornata dell'Allegato al Codice di rete A.62 *“Contratto tipo per la regolazione del servizio di interrompibilità istantanea”*.

Nel seguito sono esposte le principali osservazioni di Elettricità Futura.

Il servizio di interrompibilità istantanea del carico costituisce un servizio di ultima istanza per il bilanciamento rapido del sistema elettrico e la gestione delle congestioni con tempi di intervento particolarmente rapidi.

Tale risorsa di dispacciamento del sistema elettrico è stata storicamente approvvigionata su base nazionale tramite contratti a termine basati sul riconoscimento di un premio fisso di capacità – commisurato al livello di assorbimento medio dei carichi interrompibili – ed una remunerazione amministrata di ciascun distacco pari a 3.000 €/MWh.

Le proposte di Terna di prevedere, dal 1 gennaio 2019, l'obbligo di presentare un'offerta sul portale Terna per la remunerazione dei distacchi, va in direzione di una maggiore integrazione della risorsa nel sistema di dispacciamento di merito economico tramite il mercato ed è coerente con gli indirizzi di riforma espressi dall'Autorità per l'energia con del. 300/2017.

La regolazione economica del servizio andrebbe completata prevedendo, in aggiunta a quanto già normato in tema, un meccanismo di penale economica esplicita in caso di mancata esecuzione della manovra di distacco e che a partire dal 2019 potrebbe essere correlato alle offerte da dover presentare sul portale Terna per la remunerazione dei distacchi stessi. Tale correzione incentiverebbe in modo più efficace le risorse alla corretta esecuzione dei distacchi di carico.

Per quanto concerne il processo di approvvigionamento del servizio, la consultazione introduce in concetto di Aree di Assegnazione, senza tuttavia fornire specificazione sulla relativa estensione geografica delle stesse.

In parallelo, la consultazione introduce, con riferimento alle medesime Aree di Assegnazione, la possibilità di cessione temporanea o definitiva di quote di interrompibilità tra aziende appartenenti al medesimo gruppo societario dell'Assegnatario o Consorzio Societario, con ciò aumentando i gradi di libertà e la flessibilità dell'Assegnatario nella consegna del servizio.

Al fine di un'efficace dimensionamento geografico, che tenga conto anche delle necessarie esigenze di localizzazione elettrica del servizio, si ritiene che le aree di assegnazione non debbano essere troppo estese. Ciò anche al fine di ridurre il rischio che un'assegnazione effettuata in un'area venga ceduta ad aziende ubicate in punti della rete che non presentano la stessa efficacia per la fornitura del servizio.

Per le ragioni sopra esposte si propone di adottare per l'assegnazione del servizio la medesima ripartizione geografica prevista per le unità virtuali abilitate di consumo (UVAC)<sup>1</sup> e consistenti in insiemi omogenei di province.

Tale approccio dovrebbe consentire un approvvigionamento geograficamente bilanciato rispetto alle esigenze del sistema elettrico potendo così tener conto della distribuzione dei carichi e più in generale, dei fabbisogni di ciascuna area. Un ulteriore vantaggio per i clienti consisterebbe nella possibilità di offrire su aree territoriali omogenee sia i servizi di interrompibilità e quelli di *demand response*.

In merito al dettaglio delle modifiche introdotte nel contratto, si ritiene che il paragrafo 8.7 non debba essere cancellato.

Tale paragrafo, infatti, è indispensabile per la tutela dell'Assegnatario del contratto in caso di avarie o eventi difficilmente programmabili sull'impianto.

In sua assenza, l'Assegnatario viene privato della possibilità di modificare i propri programmi (riacquisto/cessione della potenza contrattuale) in caso di accidentalità; ciò rende, di fatto, la posizione dell'Assegnatario del contratto maggiormente svantaggiosa rispetto alla situazione attuale.



---

<sup>1</sup> Cfr. Elenco dei perimetri di aggregazione di cui al par.2.2. del *Regolamento recante le modalità per la creazione qualificazione e gestione di unità virtuali di consumo (UVAC)*